



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA
NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;
- VISTO** Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione";
- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”*;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”*;
- VISTA** Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione);
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 *Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,*



concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione);

VISTA la Convenzione del 06 luglio 2015, che rinnova la precedente del 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della DIRETTIVA 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione, nonché successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITA la delibera del 10 febbraio 2016 (DC2016UTL013- Prot. DGMCCVNT n. 0058837 del 02/03/2016) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale a favore della Società **TUV INTERCERT S.r.l. Group of TÜV Saarland** è stato inserito nel certificato di accreditamento il riferimento alla Direttiva 2014/68/UE;

VISTA l'istanza della Società **TUV INTERCERT S.r.l. Group of TÜV Saarland**, con sede legale in Via della Moscova, 3 - 20121 MILANO, per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività, di certificazione CE ai sensi della Direttiva 2014/68/UE, acquisita agli atti della Direzione Generale con protocollo n. 87185 del 29/03/2016;

VISTO il decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di valutazione della conformità CE ai sensi della Direttiva 97/23/CE, a favore della società **TUV INTERCERT S.r.l. Group of TÜV Saarland** emanato da questa Direzione Generale in data 21/09/2015 con scadenza il 21/07/2019;

ACQUISITE agli atti, prot. DGMCCVNT n. 106908 del 15/04/2016, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai



fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO l'art. 21, comma 2 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26;

RITENUTO di procedere comunque al rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento;

CONSIDERATO che il citato Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 si applica a decorrere dal 19 luglio 2016;

INFORMATO il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 12, comma 2 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26;

DECRETA

Art. 1

1. La società **TUV INTERCERT S.r.l. Group of TÜV Saarland**, con sede legale in Via della Moscova, 3 - 20121 MILANO, è autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della Direttiva 2014/68/UE relativa alle attrezzature a pressione e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 di attuazione, per recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza, accessori a pressione, attrezzature a focolare e insiemi per i seguenti moduli contenuti nell'allegato III al citato decreto legislativo:
 - MODULO A2: controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati a intervalli casuali;
 - MODULO B: esame UE del tipo — tipo di produzione;
 - MODULO B: esame UE del tipo — tipo di progetto;
 - MODULO C2: conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove delle attrezzature a pressione sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali;



- MODULO D: conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione;
 - MODULO D1: garanzia della qualità del processo di produzione;
 - MODULO E: conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità delle attrezzature a pressione;
 - MODULO E1: garanzia della qualità dell'ispezione e della prova delle attrezzature a pressione finite;
 - MODULO F: conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione;
 - MODULO G: conformità basata sulla verifica dell'unità;
 - MODULO H: conformità basata sulla garanzia totale di qualità;
 - MODULO H1: conformità basata sulla garanzia totale di qualità con controllo della progettazione.
2. La società di cui il comma 1 è altresì autorizzata a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2 dell'Allegato I del Decreto Legislativo n. 93/2000, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.
 3. L'Organismo effettua la valutazione di conformità nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.

Art. 2

1. La presente autorizzazione è valida fino al 21/07/2019, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento ed è notificata alla Commissione Europea .
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.
3. Il decreto direttoriale a favore di **TUV INTERCERT S.r.l. Group of TÜV Saarland** del 21/09/2015 si intende decaduto a partire dal 19 luglio 2016.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da



inoltrare alla Divisione XIV - *Organismi notificati e sistemi di accreditamento* - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti o sia informato che un Organismo notificato o un'Entità terza riconosciuta non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e un Ispettorato degli utilizzatori non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 14-bis del citato decreto legislativo o non adempie i suoi obblighi, ovvero sulla base della sospensione o ritiro del relativo certificato di accREDITAMENTO, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e dell'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, le spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.



Art. 6

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it , sezione “*impresa*”, menù “*Normativa tecnica*”, sottomenù “*Organismi di valutazione delle conformità*”, alla voce “*Attrezzature a pressione (PED)*”).
2. L'efficacia del presente provvedimento decorre dal 19 luglio 2016, data di prima applicazione del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.

ROMA 13 giugno 2016

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

F.to Gianfrancesco Vecchio